

# COMUNE DI RICCIA

## I.M.U. – T.A.S.I.

### VERSAMENTO – ACCONTO – ANNO 2018

#### L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- VISTA** la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);  
**VISTO** il Decreto Legge n. 16/2014 de 06.03.2014 che ha apportato modifiche alla precedente Legge;  
**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone di I.M.U. (Imposta Municipale Unica), T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili) e T.A.R.I. (Tassa sui rifiuti: ex TARSU/TARES) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 19.05.2014;  
**VISTI** l'art. 7, comma 1, e gli artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 istitutivo dell'I.M.U. - Imposta municipale propria;  
**VISTO** il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 - Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria;  
**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015 (**Legge di Stabilità 2016**) con la quale sono state apportate variazioni alla IUC, in particolare per TASI su abitazione principale;  
**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2018 di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 con la quale si riconfermano le aliquote IMU e TASI per l'anno 2018;

#### INFORMA

##### I.M.U. (si paga sulle seconde case)

###### Sono soggetti passivi IMU:

- il proprietario di immobili (abitazione principale: solo categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze, **altri fabbricati/seconde case**) e **aree fabbricabili**; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili;
- **l'Imu non si applica sull'abitazione principale** (fatta esclusione per fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali e con detrazione di € 200,00), **sui fabbricati rurali strumentali e sui terreni agricoli**;
- **la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP): IACP paga l'IMU con un'aliquota dell'8,9 per mille e detrazione di € 200,00;**

###### Assimilazioni ad abitazione principale:

- l'ex coniuge affidatario della **casa coniugale** si intende, in ogni caso, titolare di un diritto di abitazione;
- l'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale **Forze Armate** sono equiparati ad abitazione principale (con obbligo dichiarativo);
- l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

###### Base imponibile:

- per i fabbricati la rendita catastale, rivalutata del 5%, è moltiplicata per:
  - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;
  - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5);
  - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1;
- per le aree edificabili: con delibera di G.C. sono approvati i valori medi venali da utilizzare ai fini IMU.

###### La base imponibile è ridotta del 50% per:

- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D. Lgs. n. 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.

###### Aliquote:

- abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ... **4%**
- altre abitazioni ed altri fabbricati..... **(quota Comune) 8,9%**
- fabbricati produttivi cat. "D" (tranne D/10)..... **8,9%**  
di cui: **7,6%** quota Stato e **1,3%** quota Comune
- aree edificabili ..... **(quota Comune) 8,9%**
- terreni agricoli ..... **ESENTI**
- fabbricati rurali ad uso strumentale ..... **ESENTI**

###### I Codici Tributo sono:

- 3912** – imposta municipale propria su abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze – QUOTA COMUNE;  
**3916** – imposta municipale propria per aree fabbricabili – QUOTA COMUNE;  
**3918** – imposta municipale propria per altre abitazioni ed altri fabbricati (esclusi i fabbricati del gruppo catastale "D") – QUOTA COMUNE;  
**3925** – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo del gruppo catastale "D" (esclusi D/10) – QUOTA STATO;  
**3930** – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo del gruppo catastale "D" (esclusi D/10) – QUOTA COMUNE.

##### T.A.S.I.

### ANCHE PER L'ANNO 2018 NON È DOVUTA LA TASI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

Rimane in vigore la TASI solo per le abitazioni principali di lusso (Cat. A/1, A/8 e A/9).

Anche per l'anno 2018, una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da **cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già PENSIONATI nei rispettivi Paesi di residenza**, può essere assimilata ad abitazione principale.

La casa non deve essere locata e la pensione deve essere erogata dallo Stato straniero, non dall'Italia.

In tal caso, dunque, non si paga né l'IMU né la TASI.

Anche per l'anno 2018, in caso di **concessione in uso gratuito** a genitori/figli, **la base imponibile è ridotta del 50%** per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle cat. cat. A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, purché:

- il contratto di comodato d'uso gratuito a figli e parenti in linea retta di primo grado sia regolarmente registrato;

- il comodante presenti la dichiarazione IMU 2018 entro il 30 Giugno 2019;

- il comodante sia proprietario al massimo di 2 abitazioni con relative pertinenze e gli immobili siano ubicati nello stesso Comune.

#### **IL PAGAMENTO PER L'ACCONTO IMU E TASI - ANNO 2018 DOVRÀ AVVENIRE ENTRO IL 18 GIUGNO 2018.**

Il pagamento si effettua con **modello di versamento F24**; a tal fine si ricorda che **il Codice Ente del Comune di Riccia è H273**.

I soggetti passivi devono presentare **la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio e sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

E' stato messo a disposizione gratuita del cittadino un APPLICATIVO WEB molto semplice per il **calcolo IMU/TASI e per la stampa del relativo modello F24**, per gli immobili collocati nel territorio di Riccia, direttamente sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: **www.comune.riccia.cb.it** nella **sezione "Tributi locali" - IMU/TASI**.